

N. 2906

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MINARDO e CIRAMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 1997

Norme per la determinazione del fondo di solidarietà nazionale  
previsto dall'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana recita:

«Lo Stato verserà annualmente alla regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici.

Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella regione in confronto alla media nazionale.

Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo».

L'istituzione del «fondo di solidarietà nazionale», ha lo scopo di colmare, parzialmente, il mancato sviluppo economico che caratterizza la situazione socio-economica siciliana rispetto a quella di gran parte del Paese. Esso mira dunque a realizzare investimenti produttivi precisi ed irrinunciabili, al fine di articolare in modo corretto i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana, pertanto non è da considerarsi un mero trasferimento di risorse finanziarie.

Dall'entrata in vigore dello Statuto ad oggi si è tentato sempre più di ridimensionare progressivamente il contenuto di tale prescrizione costituzionale a causa delle politiche di contenimento della spesa pubblica.

Negli anni passati l'entità del fondo è stata determinata dalla legislazione nazionale, di volta in volta succedutasi, con riferimento al gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nel territorio regionale. Ma l'ammontare e le modalità erogative del fondo di solidarietà non sono state assistite da garanzie: infatti alcune leggi regionali siciliane di riferimento hanno determinato un uso del fondo per finalità diverse, dando luogo ad un processo distorsivo con conseguente impugnavità della normativa in que-

stione da parte del commissario dello Stato per la Regione siciliana.

Nel presente disegno di legge vengono enucleati la natura, i vincoli e le modalità di utilizzo, nonché l'obbligo di periodica revisione del fondo, in ragione dell'evolvere del contesto economico di riferimento. Esso, inoltre, mira a definire il criterio di determinazione dell'ammontare del fondo, ancorandolo alla parziale copertura della differenza del minore ammontare dei redditi prodotti nella Regione siciliana rispetto alla media nazionale.

L'articolo 2 introduce prescrizioni relative alle modalità di utilizzo del fondo, attraverso un proficuo raccordo con la normativa regionale già esistente in tema di programmazione socio-economica, nonché precisi vincoli all'operato dell'amministrazione regionale, sì da rendere noti, preventivamente all'erogazione del fondo, gli interventi da finanziare attraverso il suo utilizzo. Di quest'ultimo si intendono monitorare gli effetti mediante l'istituzione presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di un apposito osservatorio chiamato a fornire indicatori utili alla revisione periodica dell'ammontare del fondo secondo quanto chiarito dallo stesso articolo 38 dello Statuto.

Logico compendio alla materia trattata dal presente disegno di legge risulta, infine, la normativa di attuazione dello Statuto in materia finanziaria della quale, a distanza di oltre trenta anni dall'approvazione, si rende necessaria un'organica revisione in grado di armonizzare tra loro disposizioni lacunose e, talvolta, contraddittorie, all'origine di non poca conflittualità nei rapporti tra lo Stato e la Regione siciliana. In tal senso, trova piena giustificazione il contenuto programmatico dell'articolo 4 che è comunque da intendere operativamente connesso al contenuto dell'articolo 43 dello Statuto che detta proprio le procedure della normativa d'attuazione statutaria.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

*(Criteri di determinazione del fondo di solidarietà nazionale per la Regione siciliana)*

1. Il fondo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è determinato in base al principio della parziale compensazione del minore complessivo ammontare dei redditi da lavoro prodotti nella Regione medesima rispetto alla media nazionale, secondo le risultanze della verifica di cui all'articolo 3. L'ammontare del contributo relativo al triennio 1997-1999 è quantificato, comunque, nel 65 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione, delle accise, dell'imposta di consumo e del contributo di riciclaggio sul polietilene riscossi, in ciascuno dei predetti anni finanziari, nel territorio della regione e viene versato dallo Stato a quest'ultima nell'anno successivo a quello cui si riferisce, in base al totale dei versamenti, in conto competenza ed in conto residui, annualmente effettuati a titolo di imposta di fabbricazione presso le sezioni di tesoreria provinciale della Sicilia.

**Art. 2.**

*(Impiego del fondo di solidarietà nazionale ed attività di programmazione regionale)*

1. La Regione siciliana impiega le risorse finanziarie trasferite dallo Stato a titolo di solidarietà nazionale per la realizzazione di lavori pubblici, in attuazione del programma annuale approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4 della legge regio-

nale 10 luglio 1978, n. 16, e successive modificazioni.

2. Il programma annuale è approvato dalla Giunta regionale, entro la chiusura dell'esercizio finanziario precedente a quello di erogazione del fondo di cui all'articolo 1.

3. L'erogazione del fondo è subordinata all'approvazione del programma di cui al comma 2.

4. Al termine di ciascun esercizio finanziario il presidente della Regione siciliana trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri il rendiconto concernente le somme utilizzate unitamente alla relazione sullo stato di attuazione del programma di cui al comma 1.

#### Art. 3.

*(Osservatorio per la rideterminazione del fondo di solidarietà nazionale)*

1. Presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è istituito un osservatorio per la verifica periodica dell'incidenza del fondo sull'incremento dei livelli di reddito regionale in rapporto alla media nazionale, ai fini della determinazione quinquennale dell'ammontare del fondo medesimo.

#### Art. 4.

*(Revisione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria)*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo promuove la revisione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, al fine della applicazione compiuta dei principi di autonomia finanziaria della Regione.

## Art. 5.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a lire 1.875 miliardi per il 1997, 1.900 miliardi per il 1998 e 1.925 miliardi per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, nell'unità previsionale di base 7.2.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.

## Art. 6.

*(Norma transitoria)*

1. In sede di prima applicazione della presente legge l'applicazione del programma di cui all'articolo 2 ha luogo entro quarantacinque giorni dalla data della sua entrata in vigore.





